

**Progetto di fusione per incorporazione
ai sensi dell'art. 2501-ter e dell'art. 2505 c.c.**

di

**ONCHANNEL s.r.l. con socio unico
nella NETPARTNERING.COM ITALIA S.r.l.**

06 novembre 2020

Premessa

Gli organi amministrativi di "NetPartnering.com Italia S.r.l." (la "Società Incorporante") e "ONCHANNEL srl" con socio unico (la "Società Incorporanda") hanno predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 c.c. (il "Progetto di Fusione").

I soci della società "NetPartnering.com Italia S.r.l." sono attualmente la società "Netpartnering.com Limited" con sede in Londra (Gran Bretagna), Wigmore Street 66 e il signor MASSIMO FACCHINETTI nato a Milano il 13 gennaio 1965 il quale trasferirà la sua partecipazione a "Netpartnering.com Limited" prima di procedere alla stipula dell'atto di fusione.

Socio unico della società "ONCHANNEL srl" è la società "On Channel Limited" con sede in Londra (Gran Bretagna), 38 Craven Street WC2N 5NG. Le società "On Channel Limited" e "Netpartnering.com Limited" sono interamente possedute dal medesimo unico socio "Expandi Limited" con sede in Londra (Gran Bretagna), 38 Craven Street WC2N 5NG.


1. Scopo della fusione

Le società "NetPartnering.com Italia S.r.l." e "ONCHANNEL srl" svolgono principalmente l'attività di realizzazione di progetti di marketing e di promozione commerciale anche per via telematica e quindi la fusione tra le due società consentirebbe di massimizzare e valorizzare i benefici rivenienti dall'adozione di un unico sistema CRM e del nuovo ERP, rispondendo all'esigenza di perseguire una maggiore efficienza gestionale, consentendo di sviluppare significative sinergie informatiche, logistiche, societarie e amministrative, al fine di ottimizzare i processi aziendali e consentire il contenimento dei costi complessivi della struttura.

La presente fusione risponde ad un'esigenza strategica di contenimento di costi e rischi e consentirà una maggiore efficienza organizzativa e minori adempimenti e obblighi amministrativi, come di seguito meglio precisato.

Tra gli organi amministrativi e gli esponenti aziendali delle sopra indicate società sono intervenuti accordi per proporre ai competenti organi sociali delle rispettive società di deliberare la fusione delle stesse mediante incorporazione della "ONCHANNEL srl" con socio unico nella società "NetPartnering.com Italia S.r.l." secondo quanto di seguito esposto.

Si precisa che, trattandosi di fusione per incorporazione di una società in un'altra e che la Società Incorporante e la società Incorporanda hanno le

 OC

caratteristiche, in merito alla compagine sociale, citate in premessa, non verranno fornite, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2505 del Codice Civile, le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del 1° comma dell'articolo 2501-ter del Codice Civile e non troveranno neppure applicazione le disposizioni degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., dell'art.2501 quater c.c., visto quanto espresso nella Massima n.180 del Consiglio Notarile di Milano.

2. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, comma 1, punto 1, c.c.)

Vengono qui di seguito elencati i principali dati relativi alle società partecipanti alla Fusione.

(a) Società Incorporante

- "NetPartnering.com Italia S.r.l." con sede in Milano, Via Antonio Locatelli n. 5, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13166960156, Rea MI-1626579.

(b) Società Incorporanda

- "ONCHANNEL srl" con socio unico, con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 2, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 07379170967, Rea MI-1954576.

4. Statuto della Società Incorporante

L'assemblea dei soci della Società Incorporante che verrà convocata per l'approvazione del presente progetto di fusione sarà chiamata ad approvare anche la seguenti modifiche allo Statuto in vigore:

art.1 denominazione: la nuova denominazione sarà Expandi Agency srl;

art.25 Organo di controllo: si prevede la possibilità di nomina dell'Organo di controllo monocratico con effetto dalla data di efficacia della fusione.

Il nuovo testo dello statuto sociale della Società Incorporante, contenente le suddette modifiche, si allega al presente progetto sotto la lettera "A".

5. Modalità di esecuzione della Fusione – Procedura semplificata

La fusione verrà realizzata mediante incorporazione della Società Incorporanda da parte della Società Incorporante.

Si precisa che alla data di stipula dell'atto di fusione, socio unico della "NetPartnering.com Italia S.r.l." sarà la società "Netpartnering.com Limited" e socio unico della società "ONCHANNEL srl" è già "On Channel Limited".

Le suddette "On Channel Limited" e "Netpartnering.com Limited" sono interamente possedute dalla società "Expandi Limited", quindi risulta applicabile la disciplina contenuta nell'art. 2505 c.c., ai sensi del quale:

- il Progetto di Fusione non riporta l'indicazione: (i) del rapporto di cambio delle partecipazioni nonché dell'eventuale conguaglio in denaro; (ii) delle modalità di assegnazione delle partecipazioni della Società Incorporante; e (iii) della data dalla quale tali partecipazioni partecipano agli utili. La fusione avverrà a valori contabili; le eventuali differenze di fusione che dovessero emergere saranno trattate coerentemente con i Principi Contabili applicabili a "NetPartnering.com Italia S.r.l.";

- non è necessaria la redazione della relazione illustrativa dell'organo

OC



- amministrativo prevista dall'art. 2501-*quinques* c.c.;
- non è necessaria neppure la redazione della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio previsto dall'art. 2501-*sexies* c.c..

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma 3, c.c., gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione non hanno redatto neppure le situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della Società Incorporanda di cui all'art. 2501-*quater* c.c., in quanto i soci di entrambe le società vi hanno espressamente rinunciato. I soci hanno rinunciato, altresì, ai termini di cui agli artt. 2501-*ter*, comma 4, e 2501-*septies*, comma 1, c.c. Sono invece stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2501-*septies* c.c., i bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi della "NetPartnering.com Italia S.r.l." "ONCHANNEL srl" con socio unico.

La fusione sarà realizzata senza alcun aumento di capitale della Società Incorporante.

6. Effetti della Fusione ed imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante (art. 2501-*ter*, comma 1, punto 6, c.c. e art. 2504-*bis* c.c.)

Per quanto concerne gli effetti giuridici della fusione, questi decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del Codice Civile, dalla data che sarà stabilita nell'atto di fusione, con facoltà delle parti di indicare anche una data successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese. Gli effetti contabili ai quali si riferisce l'art. 2501-*ter*, comma 1, numero 6, c.c., decorrono dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si è perfezionata la fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-*bis* comma 2 c.c. ("Data d'Efficacia Contabile"). A partire da tale data, pertanto, le operazioni di "ONCHANNEL srl" con socio unico saranno imputate al bilancio di "NetPartnering.com Italia S.r.l.". Analogamente, gli effetti fiscali della fusione si produrranno anch'essi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, del D.P.R. 917/86, a partire dalla Data d'Efficacia Contabile.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-*ter*, comma 1, punto 7, c.c.)

Non esistono particolari categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione (art. 2501-*ter*, comma 1, punto 8, c.c.)

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

9. Allegati

L'Allegato "A" (Statuto della Società Incorporante) costituisce parte integrante e sostanziale del Progetto di Fusione.

OC

Si precisa che non ricorrono i presupposti per l'applicazione alla presente fusione della disciplina di cui all'articolo 2501-bis c.c.

10. Motivazioni Tecnico-economiche


La Fusione di "ONCHANNEL srl" con socio unico nella società "NetPartnering.com Italia S.r.l." si inserisce all'interno di un più ampio processo di trasformazione tecnologica e di riassetto organizzativo fondamentale nel supportare le scelte strategiche aziendali ed i processi operativi della Società Incorporante. L'operazione di fusione risponde all'esigenza di perseguire una maggiore efficienza gestionale, consentendo di sviluppare significative sinergie informatiche, logistiche, societarie e amministrative, al fine di ottimizzare i processi aziendali e contenere i costi complessivi della struttura. Il riassetto organizzativo permetterà di unificare e integrare i processi decisionali, ottenere maggiore flessibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse. L'operazione di fusione di cui al presente progetto risulta altresì opportuna e conveniente sotto l'aspetto reddituale. La nuova realtà economica nascente dalle fusioni sarà, infatti, capace di produrre reddito, con un più efficace ed efficiente processo di creazione di valore aggiunto, dovuto all'integrazione delle funzioni e dei processi delle società. La fusione consentirà di procedere ad uno snellimento procedurale in termini contabili, eliminando duplicazioni, oneri impropri di doppia governance e compensazioni interne.

La fusione rappresenta perciò un necessario passaggio fisiologico dal quale la somma algebrica fra costi e benefici dovrebbe misurare considerevoli vantaggi per il consolidamento delle capacità imprenditoriali della Società Incorporante.

Ai sensi dell'art.110 del DL 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto") sarebbe possibile ottenere riconoscimento anche fiscale agli eventuali maggiori valori iscritti nell'Attivo Patrimoniale a seguito di rivalutazione, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%. Tale ipotesi sarà opportunamente valutata dall'Organo Amministrativo.

Milano, 06 novembre 2020

firma
"NetPartnering.com Italia S.r.l."
dott. Guglielmo



Fittante

firma
"ONCHANNEL srl"
dott.ssa



Olivia

Celli

ALLEGATO A

STATUTO della Società Incorporante

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Expandi Agency srl".

2.

La società ha per oggetto:

la progettazione, lo studio e la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'intermediazione, di prodotti e servizi anche telematici, la ricerca e lo sviluppo e l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, di marketing e di promozione commerciale anche per via telematica, la vendita di spazi pubblicitari, l'intermediazione commerciale di prodotti e servizi anche per via telematica, in conto proprio e di terzi, in Italia e all'estero, in forma diretta ed indiretta, con tutte le modalità e i mezzi conosciuti o conoscibili nel futuro, compresi la rete Internet e ogni altro circuito virtuale, cibernetico, interattivo;

la progettazione la realizzazione la gestione la commercializzazione e la distribuzione in conto proprio e di terzi, in Italia e all'estero in forma diretta e indiretta di prodotti e programmi software, pagine web per siti internet, cibernetici, interattivi virtuali, di attuale o futura ideazione, comprensivi di testi, suoni ed immagini. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari che risulteranno utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, purchè non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere operazioni finanziarie e mobiliari, nonchè assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio e rilasciare fidejussioni e garanzie, anche reali, anche nell'interesse di terzi.

3.

La società ha sede in Milano, via Locatelli n.5.

La società, con deliberazione assunta a norma di Legge, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie, recapiti nel territorio dello Stato Italiano ed anche all'estero.

 OC

4.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dall'ultima annotazione sul libro Soci.

5.

La durata della società è stabilita sino al 31 maggio 2050.

Capitale

6.

Il capitale è determinato in Euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di Legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

7.

Nei limiti di Legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal CICR possono essere effettuati dai soci alla società finanziamenti anche infruttiferi di interessi, e comunque come verrà determinato dall'Assemblea dei Soci.

I versamenti fatti dai soci alla società in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione saranno infruttiferi di interessi a loro favore e non potranno essere comunque considerati quale mutuo ad ogni effetto.

I soci potranno inoltre mettere a disposizione della società in conto capitale altri mezzi finanziari o somme di denaro ed in diretta proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale ed in aggiunta alle predette quote.

Tali somme saranno rimborsabili alla scadenza del patto sociale con la quota attribuita a ciascun socio in base al piano di riparto di cui all'art.2453 cc ovvero rimborsabili nel tempo e nella misura determinabile dall'Assemblea dei soci da convocarsi non appena sarà individuabile in termini definitivi il fabbisogno dei mezzi finanziari dell'azienda sociale in relazione ai programmi di investimento e di esercizio.

Tali somme saranno infruttifere di interessi e su di esse è escluso ogni potere dell'Amministrazione di riconoscere compensi particolari o interessi di sorta, salva diversa delibera assembleare.

8.

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci. In ogni altro caso le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi con il preventivo consenso dell'Assemblea dei soci.

Il socio che intende cedere la propria quota, o parte di essa, dovrà informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico indicando il nome (o la denominazione) del cessionario, il prezzo e le altre modalità della cessione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, che dovrà riunirsi entro trenta giorni dall'invio dell'avviso di convocazione.

L'assemblea delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Se l'assemblea accorderà il proprio consenso alla cessione, il socio alienante potrà procedere alla alienazione, nel rispetto delle norme di legge, con le modalità ed alle condizioni indicate nella sua comunicazione entro tre



OC

mesi dalla delibera dell'assemblea.

Qualora l'assemblea dei soci negasse il proprio consenso all'alienazione a favore del cessionario indicato dal socio alienante, dovrà fornire contestualmente il nominativo di uno o più acquirenti ai quali effettuare la cessione alle medesime condizioni ed entro lo stesso termine di tre mesi.

Qualora non vi fosse accordo unicamente sul prezzo della cessione, questo sarà determinato da un esperto estimatore nominato di comune accordo dalle Parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale competente in relazione all'ubicazione della sede sociale al momento della controversia, su istanza della Parte più diligente.

Qualora gli acquirenti proposti dall'assemblea non intendessero procedere all'acquisto al prezzo indicato dall'esperto estimatore, il socio alienante sarà libero di cedere all'acquirente indicato nella originaria comunicazione le proprie quote offerte in vendita ad un prezzo non inferiore a quello determinato dall'esperto estimatore.

In caso di morte di un socio gli eredi avranno unicamente il diritto di essere liquidati sulla base del valore nominale delle partecipazioni.

Assemblea

9.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci; è ordinaria o straordinaria a sensi di Legge.

Essa può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale, e negli altri paesi dell'Unione Europea. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'organo amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a sensi dell'art. 2484 cc, dagli Amministratori, con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale se nominato.

11.

Ogni socio, iscritto nel libro dei soci, può intervenire sia direttamente che indirettamente, mediante delega scritta, conferita con l'osservanza del disposto dell'art. 2372 cc, per mezzo di altra persona alle assemblee.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

12.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

13.

 OC

L'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, l'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Amministrazione

14.

La società è amministrata o da un Unico Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri di Amministrazione potranno anche non essere soci e saranno nominati dall'assemblea.

In caso di Consiglio di due membri, ove sorga disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato, decadranno entrambi dalla carica.

15.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente (ove non eletto dall'assemblea) e può eleggere anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

16.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

17.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

18.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

19.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge tassativamente riserva alla competenza dell'assemblea, nonché quelli per acquistare e vendere immobili assumere mutui e rilasciare fidejussioni atti per i quali occorrerà la preventiva delibera assembleare.

OC

L'Amministratore Unico, in caso di sua nomina, è investito di ogni più ampio potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Firma e rappresentanza sociale

20.

Al Presidente del Consiglio è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. La rappresentanza della società è attribuita all'Amministratore Unico in caso di sua nomina.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

21.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati (tra essi anche il Presidente) o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Il Consiglio ovvero l'Unico Amministratore, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, possono pure nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Bilancio ed utili

22.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno maggio di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministrazione procede alla formazione del Bilancio sociale col conto economico a norma di Legge.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% destinato alla formazione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

23.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

24.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

25.

La società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore.

La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio

OC

Sindacale.

All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Organo di Controllo nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della società, salvo che per particolari disposizioni di legge o per diversa decisione dei soci sia nominato all'uopo un Revisore.

Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione legale, tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Quando l'Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 17 mutate per l'Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.

Il Revisore è nominato con decisione dei Soci e può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica che una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato, durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

26.

Qualsiasi controversia inerente al presente contratto tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.

Ogni parte interessata nominerà un arbitro e gli arbitri così designati di comune accordo nomineranno uno o due (ove ciò sia necessario per il rispetto del principio della disparità) altri arbitri.

In difetto di accordo, per iniziativa della parte più diligente, alla nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Il Collegio Arbitrale deciderà senza formalità di procedura quale mandatario delle parti, anche a maggioranza.

Scioglimento

27.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

28.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.


Milano, 06/11/2020.

firma

"NetPartnering.com Italia S.r.l."



dott. Guglielmo



Fittante

firma
"ONCHANNEL srl"
dott. ssa

Olivia 

Celli